

Allegato n. 3

**Spettabile
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche
competitive del mondo rurale e
della qualità**

**Via XX Settembre 20
00187 – Roma –**

Fideiussione

Premesso che:

-(estremi del beneficiario del contributo) ha presentato domanda di concessione del contributo relativo al bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse, pubblicato il.....con scadenza il(di seguito "Bando");
- la Commissione di Valutazione ha ammesso la domanda di concessione del contributo di cui sopra, e che ENAMA in data.....ha deliberato l'ammissione al contributo del beneficiario, comunicando tale delibera con raccomandata A/R del
- in datail MiPAAF ha emesso a favore del beneficiario il decreto n..... di assegnazione del contributo;
- per cause non imputabili al beneficiario, quest'ultimo con raccomandata A/R del..... ha comunicato ad ENAMA che l'impianto non potrà essere realizzato e collaudato funzionalmente entro il termine del 15 settembre 2010, per cui ha contestualmente richiesto la proroga sino al 15 settembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Bando;
- il beneficiario per poter accedere al contributo, unitamente alla predetta richiesta di proroga, deve allegare una fideiussione bancaria/assicurativa, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del Bando, a garanzia della restituzione del contributo ammesso e erogato;

tutto ciò premesso

e considerato parte integrante e sostanziale

1. La società Banca/Compagnia di Assicurazioni..... (di seguito **Fideiussore**) – estremi del soggetto fideiussore – dichiara di costituirsi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti si costituisce, fideiussore

nell'interesse del beneficiario del contributo (estremi del beneficiario) (di seguito denominato **Contraente**) a favore del MiPAAF (di seguito denominato **Beneficiario**), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione, totale o parziale, dell'importo relativo al contributo erogato secondo quanto descritto in premessa, e ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del Bando, fino alla concorrenza di Euro.....automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso.

Detta garanzia copre anche l'ipotesi di fallimento, liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo.

2. Detta garanzia copre il rischio connesso alla mancata restituzione del contributo ammesso e erogato, a causa, quale che ne sia la ragione, della mancata realizzazione e collaudo funzionale dell'impianto, da parte del beneficiario del contributo, entro il 15 settembre 2011.

3. Il Fideiussore si obbliga a versare, senza opporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. del MiPAAF da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso MiPAAF e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte del Fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiario del contributo sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione, la somma che dallo stesso MiPAAF verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso.

Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine la Banca dovrà versare al MiPAAF gli interessi maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso.

4. Il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 1944 del c. c.. Il beneficiario del contributo rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del MiPAAF. Il Fideiussore rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'articolo 1957 del c.c..

5. Il presente contratto di garanzia ha validità di mesi 15 (quindici) dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di 15 (quindici) mesi in 15 (quindici) mesi fino al momento in cui il MiPAAF, con apposita notifica al Fideiussore darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

6. In caso di controversie tra il Fideiussore e il MiPAAF è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data

Il fideiussore

FIRMA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 c.c., nonché quelle relative alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli .3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.

Il Fideiussore

FIRMA